



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 135-1/2025, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 25/6/2025 dalla Sig.ra

Ida Santoro (C.F. SNTDIA46A61C725N), nata a Cipro (KR) il 21/1/1946, e residente in
e dalla Sig.ra **Brunella Bartolini** (C.F. BRTBNL72E49G702O),
nata a Pisa (PI) il 9/5/1972 ed residente alla , entrambe,
rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Ilaria Femori (C.F. FMRLRI73L42D612N), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata
in Calci (PI) alla Via Francesco Ruschi n. 38 ed alla PEC:
ilaria.femori@pecordineavvocatipisa.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Le ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa Rag. Lisa Di Sacco, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.

Si precisa che la proposta di ristrutturazione dei debiti è una proposta familiare, in quanto il sovraindebitamento ha una origine comune.

2. La **situazione di sovraindebitamento** della Sig.ra Ida Santoro e della figlia Brunella Bartolini trae origine da una grave e perdurante condizione di difficoltà economica, aggravata da rilevanti problematiche di salute che hanno inciso in modo determinante sulla capacità reddituale del nucleo familiare.

La Sig.ra Bartolini ha svolto attività lavorativa come infermiera fino al 2018, anno in cui è stata costretta ad accedere al pensionamento anticipato per motivi di salute.

La Sig.ra Ida Santoro, titolare di una pensione sociale di circa € 750 mensili, presta assistenza continuativa al coniuge gravemente malato e allettato.

Nel 2004, la Sig.ra Bartolini aveva contratto un mutuo ipotecario di € 108.000, della durata di trent'anni e a tasso variabile, per l'acquisto dell'immobile destinato a propria abitazione. I ripetuti ricoveri ospedalieri e la conseguente perdita della retribuzione hanno determinato l'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate del mutuo, causando l'insorgenza della situazione di sovraindebitamento.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **le ricorrenti sono qualificabili come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Le ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che l'indebitamento ha un'origine comune dacchè il mutuo fondiario sottoscritto dalla Sig.ra Bartolini è altresì garantito dalla fideiussione della madre Sig.ra Santoro.

4. Alla stregua del ricorso la **debitoria** gravante sulle due sovraindebitate ammonta per la Sig.ra Ida Santoro ad **€ 2.851,00 (di cui privilegiati € 0)** oltre alla fideiussione rilasciata per la concessione del mutuo ipotecario della figlia Brunella di € 108.000,00; - per la Sig.ra Brunella Bartolini ad **€ 82.600,00**, comprensivo del mutuo ipotecario e dei

L'indebitamento complessivo della Sig.ra Bartolini è complessivamente di circa € 82.600,00.

La debitoria, come si evince dal ricorso depositato, è per la quasi totalità composta dal debito relativo al residuo del mutuo ipotecario gravante sulla Sig.ra Brunella Bartolini e di cui la Sig.ra Ida Santoro è garante. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalle ricorrenti, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio della ricorrente**, Ida Santoro, risulta composto esclusivamente dalla pensione sociale complessiva annua di € 9.000,00 circa, mensile di € 750,00.

Mentre il patrimonio della ricorrente, Brunella Bartolini, risulta composto dalla pensione annua di € 10.600,00 circa oltre alla pensione sociale di € 4.336,80, pari a complessivi € 1.200,00 circa mensili.

La Sig.ra Bartolini è altresì piena proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione ubicato nel Comune di Pisa (PI), Viale Bonaini, n. 29, stimato dal perito di parte del valore di € 50.000 cic (valore commerciale OMI). Tale immobile non è messo a disposizione del ceto creditorio trattandosi dell'abitazione familiare.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrente, Ida Santoro, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente e dal proprio coniuge, da cui però è separata legalmente, anche se comunque vivono nel medesimo appartamento per esigenze di salute dell'ex coniuge.

Inoltre, il **nucleo familiare** della ricorrente, Brunella Bartolini, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto esclusivamente dalla medesima ricorrente.

Le spese necessarie al **fabbisogno delle sovraindebitate** vengono quantificate dalle ricorrenti in € 1.341,00 mensili cic.(700 per la Sig.ra Ida Santoro e 641 per la Sig. Brunella Bartolini). Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC non sembra svolgere una specifica attestazione di congruità delle spese testè enucleate, ma dal momento che la proposta di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero ed atipico, non appare requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità della domanda, essendo libero il sovraindebitato di proporre ai creditori la somma ritenuta opportuna.

7. Per far fronte al proprio indebitamento le ricorrenti hanno presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **Gestore**, la Dott.ssa. Rag. Lisa Di Sacco. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata può essere così riepilogata prevedendo la soddisfazione dei creditori nel seguente modo:

“- quanto alla Sig.ra Santoro: chirografari nella misura del 35%, per un totale di € 1.080,00, con versamento mensile di € 30,00 per n. 3 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della proposta;

- quanto alla Sig.ra Bartolini: rispetto del piano di ammortamento per l'integrale pagamento del mutuo ipotecario nella misura massima mensile attuale di € 501,00 e chirografari nella misura del 5% per un totale di € 1.080,00, con versamento mensile di € 30,00 per n. 3 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della proposta”.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di tre anni.

Il piano prevede altresì la prosecuzione nel pagamento delle rate del mutuo secondo il rispettivo piano di ammortamento ai sensi dell'art. 67, 5° CCI da parte della Sig.ra Bartolini. Diversamente da come previsto nel ricorso, ai sensi dell'art. 67, 5° co. il GD può

autorizzare il pagamento delle rate di mutuo per l'importo contrattualmente previsto, non potendo rideterminare l'ammontare delle rate o imporre per esse un massimale, ciò che comporterebbe un intervento giudiziale nel regolamento negoziale non previsto dalla norma ed in violazione del principio di autonomia negoziale delle parti.

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che le sovraindebitate mantengano costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

12. L'esecuzione del presente **piano è dichiarata essere dall'OCC più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI. Egli, infatti, afferma che "l'eventuale liquidazione dell'attivo immobiliare, rappresentato esclusivamente dalla casa di abitazione della Sig.ra Bartolini, mediante vendita con almeno tre esperimenti d'asta deserti e conseguente ribasso del valore del bene fino a circa il 50%, non consentirebbe neppure il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario, che invece con il piano proposto si vede interamente soddisfatto".

Ha aggiunto altresì che "l'eventuale liquidazione del bene esporrebbe la ricorrente Bartolini all'ulteriore spesa di un canone di locazione, diminuendo in tal modo le sue risorse da destinare al soddisfacimento delle altre obbligazioni, oltre alle conseguenze sul piano sociale della inevitabile destabilizzazione della fragile condizione della medesima".

13. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

le ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esse non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra **Ida Santoro** (C.F. SNTDIA46A61C725N), nata a Ciro (KR) il 21/1/1946, e residente in Pisa alla Via Norvegia n. 26 e dalla Sig.ra **Brunella Bartolini** (C.F. BRTBNL72E49G702O), nata a Pisa (PI) il 9/5/1972 ed ivi residente alla Via Bonaini n. 29

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle

amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che le istanti effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Così deciso in Pisa, il 2/7/2026

Il giudice
Dott. Marco Zinna